

controvertibilmente l'esigenza della mutazione di posizione anagrafica e debba, pertanto, darsi prevalenza alla volontà dell'interessato.

#### CORTE D'APPELLO DI ROMA - 25 gennaio 1994.

*È ammissibile, non essendovi difetto di interesse, l'istanza finalizzata ad ottenere l'accertamento, da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria, della residenza in un determinato luogo, in contrasto con le risultanze anagrafiche.*

#### CONSIGLIO DI STATO - Sez. V, 4 maggio 1994, n. 770.

*La definizione di famiglia ex art. 4, comma primo, D.P.R. 223/1989, non può valere che per i soli effetti anagrafici.*

*Nulla impedisce che per altri fini, quali ad es. quelli fiscali, debba considerarsi la famiglia nucleare, cioè quella composta da genitori e figli.*

Le signore Furlan Mafalda vedova Dallavalle e Dallavalle Enrica (figlia della prima), a seguito della morte di Dallavalle Felice (marito della prima e padre della seconda) avvenuta nel 1985, si trasferivano da Milano ad Arzago d'Adda ed andavano a risiedere presso Furlan Dario (fratello di Furlan Mafalda), il quale a sua volta viveva con la convivente e la loro figlia.

Successivamente, Furlan Mafalda e Dallavalle Enrica, al fine della determinazione del reddito familiare per il pagamento delle tasse universitarie da parte della seconda (dato che si sarebbe tenuto conto del reddito di cinque persone anziché di due), chiedevano al Comune la scissione della propria famiglia anagrafica rispetto a quella del signor Furlan.

Il Sindaco di Arzago d'Adda, con nota 9 febbraio 1990, n. 265, richiedeva sostenendo, in mancanza del cambiamento di abitazione, l'impossibilità di attuare la separazione dei due nuclei familiari di cui si è detto. Ciò in attuazione del disposto dell'art. 4 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (con cui è stato approvato il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

Il detto provvedimento sindacale, congiuntamente all'art. 4 D.P.R. n. 223/1989, nella parte in cui definisce la famiglia anagrafica, oltre che gli atti ed i provvedimenti preordinati, connessi e conseguenziali, venivano impugnati da Furlan Mafalda e Dallavalle Enrica innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano. La Sezione II di questo, con la sentenza suindicata, rigettava il ricorso, condannando le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio solo in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto costituitasi in giudizio.